



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere trasmessa a mezzo PEC in data 21.10.2025 dal Sig. Pancrazio Locuoco - in qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Tricarico ed in rappresentanza del Movimento civico denominato "*Alternativa in Comune*" - acquisita da questa Sezione in pari data al prot. n. 1865;

VISTA l'ordinanza n. 21/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per la Camera di consiglio del 27 ottobre 2025;

UDITO il magistrato relatore Dott. Lorenzo Gattoni;

Ritenuto in

FATTO

Il Sig. Pancrazio Locuoco, in qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Tricarico ed in rappresentanza del Movimento civico denominato "*Alternativa in Comune*", ha richiesto a questa Sezione un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (corredato di copiosa documentazione), in ordine alla correttezza dell'iter procedurale seguito dal Comune di Tricarico nella promozione, con deliberazione consiliare n. 23 del 10.07.2025, della "*costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.lgs. 199/2021, mediante un accordo di partenariato pubblico-privato avente la forma giuridica della Fondazione di partecipazione, dove il Comune di Tricarico rappresenta il socio fondatore*".

Con successiva deliberazione consiliare n. 37 del 02.10.2025 è stata definitivamente approvata la costituzione di una fondazione di partecipazione avente per finalità la gestione di una C.E.R. (Comunità Energetica Rinnovabile). Anche rispetto al contenuto di questo atto amministrativo il richiedente ha formulato tre distinti quesiti: "*Può un'Amministrazione pubblica locale autorizzare la cessione di lotti se questi ultimi sono stati inseriti nel piano di alienazione degli immobili? In caso affermativo, l'Amministrazione comunale non avrebbe dovuto prima procedere, necessariamente, ad una revisione del bilancio di previsione? L'organo revisore doveva esprimere nuovo parere?*".

Considerato in

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità soggettiva ed oggettiva necessarie per l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di Controllo a norma dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, il quale – innovando il sistema delle tradizionali funzioni intestate alla Corte dei Conti – ha previsto che *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*.

Il requisito di ammissibilità soggettiva postula la verifica della sussistenza di una doppia legittimazione: l'una di carattere esterno, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati a proporre l'istanza così come individuati dal medesimo art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (elencazione da ritenersi tassativa in quanto riproduttiva di quella contenuta nell'art. 114 Cost. di cui il predetto art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 costituisce attuazione) e l'altra di carattere interno, volta ad accertare il possesso in capo al soggetto che sottoscrive la richiesta di parere, del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei Conti (cfr., tra le varie, Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni nn. 11/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 9/2022/PAR e 26/2022/PAR).

Per quanto concerne invece il requisito di ammissibilità oggettiva, la funzione consultiva della Corte dei Conti è circoscritta alla *“materia di contabilità pubblica”* che non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, né, d'altro canto, può estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto *“le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali”* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). E' stato tuttavia evidenziato che la funzione consultiva della Corte dei Conti sarebbe troppo limitata se non potesse avere ad oggetto tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel*

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Alla luce di quanto esposto, dunque, si dovranno ritenere inammissibili le richieste di parere che non presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza ma che viceversa concernano valutazioni di casi o atti gestionali specifici tali da determinare un'ingerenza della Corte dei Conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, del tutto incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti quale organo magistratuale.

L'attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti risulta, pertanto, indirizzata a fornire agli enti locali l'indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all'interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall'Ente: cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 56/2016/PAR) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa. Sul punto è opportuno sottolineare che *"il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 163/2022/PAR).

La richiesta di parere, inoltre, deve essere preventiva rispetto all'adozione da parte dell'Amministrazione di concreti atti di gestione ad essa connessi, non essendo ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva, ovvero con riguardo a comportamenti amministrativi già posti in essere o a provvedimenti già adottati.

L'ausilio consultivo, infine, non può interferire con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali della Corte dei Conti né con quelle di altri organi giudiziari: la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006 ha esplicitamente affermato che la Corte dei Conti,

nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto *"o in via di instaurazione"*, come può emergere, ad esempio, da un conflitto prodromico ad un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24/2019/QMIG) si è ulteriormente pronunciata nel senso che *"la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*.

2. La richiesta di parere in esame è soggettivamente ed oggettivamente inammissibile. Risulta di immediata evidenza l'assenza, in concreto, della doppia legittimazione soggettiva indispensabile ai fini dell'attivazione dell'ausilio consultivo di questa Sezione. L'istanza, invero, non proviene da alcuno degli enti individuati dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 (legittimazione soggettiva esterna) né è stata sottoscritta da alcuno degli organi politici di vertice degli enti locali, titolari del relativo potere di rappresentanza istituzionale (legittimazione soggettiva interna).

Sotto l'aspetto oggettivo, inoltre, la medesima risulta priva dei necessari caratteri di generalità ed astrattezza nella misura in cui non indica né sollecita l'interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica affette da dubbio esegetico ma sottende, viceversa, la valutazione – del tutto preclusa a questo Collegio per i motivi sopra esposti – di profili procedurali e di merito inerenti ad una specifica operazione di natura amministrativo-gestionale deliberata dall'Ente, ovvero la *"costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.lgs. 199/2021, mediante un accordo di partenariato pubblico-privato avente la forma giuridica della Fondazione di partecipazione, dove il Comune di Tricarico rappresenta il socio fondatore"*.

Al riguardo si rammenta che i requisiti della generalità e dell'astrattezza devono sussistere nei termini precisati di recente dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui *"L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica...un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto"*

dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto...Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali".

3. In via incidentale, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che la fattispecie all'odierno esame è stata già oggetto di scrutinio in altra sede. In particolare, questa Sezione, con la deliberazione n. 134/2025/PASP, ha dichiarato il non luogo a provvedere, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Tricarico n. 37 del 02.10.2025 di costituzione della fondazione di partecipazione denominata "Tricarico Acqua Frisciana", avente per finalità la gestione di una C.E.R. (Comunità Energetica Rinnovabile).

Nello specifico, si è evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia (vedasi, su tutte, la recente Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 275/2025/PASP), il soggetto partecipato interessato dalla delibera di costituzione o di acquisizione ex art. 5 TUSP deve essere necessariamente qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, risultandone, per l'effetto, escluse ulteriori figure estranee alla specifica indicazione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. l), TUSP, tra cui la c.d. "fondazione di partecipazione".

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo la richiesta di parere in epigrafe citata, e

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al richiedente e al Sindaco del Comune di Tricarico.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.

Il Relatore

F.to Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2025

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO